

SAES GETTERS S.p.A.

Assemblea del 20 aprile 2011 – 21 aprile 2011 – Parte Straordinaria

Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di modifica degli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25 ed introduzione di un nuovo articolo 31 dello Statuto sociale.

Redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999 e dell'articolo 125-ter D. Lgs. 58/1998 (TUF)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di esaminare e deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25 ed introduzione di un nuovo articolo 31 dello Statuto sociale.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito anche "Regolamento Emittenti") e, per quanto occorrer possa, dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) ha lo scopo di illustrare e motivare la proposta contenuta nell'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Le modifiche proposte (alcune delle quali di carattere formale) sono volte all'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva sui diritti degli azionisti (c.d. *shareholders' rights directive*) ed alle disposizioni in materia di "parti correlate", ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate n. 17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento Parti Correlate).

• **Articolo 8°)**

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 prevede che "(...) *Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.*"

Conseguentemente, viene data facoltà alle società di inserire una previsione statutaria diretta a consentire di valutare l'opportunità di escludere, ad esempio mediante indicazione contenuta nell'avviso di convocazione della relativa assemblea, il ricorso a convocazioni successive alla prima, evitando così incertezze sulla data dell'assemblea e inutili costi derivanti dalla possibilità, se non esclusa con norma statutaria, di avere una pluralità di convocazioni.

Pertanto, si propone di inserire nel testo statutario una previsione che consenta all'Organo Amministrativo di stabilire che l'avviso di convocazione possa escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, applicandosi, all'unica convocazione, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 2369 del codice civile, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma dell'articolo 2369 del codice civile.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l'individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| <p>Art. 8°) - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione può essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purchè l'elenco delle materia da trattare non venga modificato.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è anche indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.</p> | <p>Art. 8°) - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione può essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purchè l'elenco delle materia da trattare non venga modificato.</p> <p>Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è anche indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.</p> |

- **Articolo 9°)**

Il nuovo articolo 154-ter, comma 1, TUF prevede che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,*

comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5.(...)".

Il successivo comma 1-bis del citato articolo 154-ter prevede che

"Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni."

Conseguentemente, al fine di poter sfruttare integralmente la facoltà concessa dal legislatore di mettere a disposizione del pubblico la bozza di bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, è necessario inserire nello statuto la previsione (consentita alle condizioni ed ai sensi dell'articolo 2364 2° comma del codice civile) di poter convocare l'assemblea di bilancio oltre il centoventesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, motivando le ragioni della dilazione.

Pertanto, si propone di inserire nel testo statutario una previsione che consenta di convocare l'assemblea di bilancio oltre il centoventesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, ferme restando le altre statuizioni di legge e regolamentari in tema di deposito e pubblicità della relazione finanziaria annuale e dei documenti ad essa correlati.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l'individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Art. 9°) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.</p> | <p>Art. 9°) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Ricorrendone i presupposti di legge ma fermo restando in ogni caso quanto dispone l'art. 25, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.</p> <p>In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.</p> |

- **Articolo 10°)**

Il nuovo articolo 135-undecies, comma 1, TUF prevede che *“Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno (...).”*

Conseguentemente, si propone l’inserimento in statuto di una previsione che consenta alla società la facoltà di decidere in occasione di ogni singola assemblea se procedere alla designazione del soggetto a cui conferire deleghe.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l’illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l’individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|---|--|
| <p>Art. 10°) – Per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge. Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>La notifica elettronica della delega a partecipare all’Assemblea può essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convocazione.</p> <p>Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.</p> | <p>Art. 10°) – Per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge. Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>La notifica elettronica della delega a partecipare all’Assemblea può essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convocazione.</p> <p>La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.</p> |

- **Articolo 19°)**

Alla luce della emanazione del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, appare necessario introdurre alcune previsioni statutarie di coordinamento con le procedure aziendali della società in materia - approvate dal Consiglio di Amministrazione della società in data 11 novembre 2010 - e,

conseguentemente, modificare l'articolo 19 nella parte in cui, nel prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, limita tale possibilità alle previsioni di "legge" e non anche alle norme regolamentari di rango inferiore.

Conseguentemente, al fine di meglio precisare l'ambito della delega del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dell'attività regolamentare di Consob, si propone di inserire una precisazione in tal senso nel testo statutario.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l'individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Art. 19°) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio.</p> <p>Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme; - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale; - l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede nel territorio nazionale. <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di Legge alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti</p> | <p>Art. 19°) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio.</p> <p>Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme; - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale; - l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede nel territorio nazionale. <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e dei regolamenti alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti</p> |

| | |
|--|--|
| <p>nella delega.</p> <p>In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.</p> | <p>nella delega.</p> <p>In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.</p> |
|--|--|

- **Articolo 22°)**

Ai sensi del novellato articolo 144-*sexies* del Regolamento Emittenti *“Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini indicati nei commi 4 e 4-bis sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando, per le società diverse dalle cooperative, quanto previsto dall'articolo 141-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.”*.

La previsione contenuta nella versione vigente dello Statuto sociale prevede, in conformità con la vecchia disciplina, che il termine ulteriore per la presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci in caso di presentazione di una sola lista o di liste collegate tra loro sia sino al quinto giorno successivo alla scadenza dei termini originari.

In considerazione della novella del Regolamento Emittenti si rende pertanto necessario adeguare il testo statutario alla nuova previsione normativa secondo la quale il termine ulteriore per la presentazione delle liste in caso di presentazione di una sola lista o di liste collegate tra loro sia sino al terzo giorno successivo alla scadenza dei termini originari.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l'individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Art. 22°) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.</p> <p>All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> | <p>Art. 22°) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.</p> <p>All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> |

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Un azionista non può presentare nè votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Un azionista non può presentare nè votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei

candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato :

a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

d) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al ~~quinto~~ quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste

candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato :

f) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

g) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

h) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

i) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;

j) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al **terzo** giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di

di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di

minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di

| | |
|---|---|
| <p>Minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p> | <p>Minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p> |
|---|---|

- **Articolo 25°)**

La proposta di modificare l'articolo 9°) dello Statuto sociale che introduce la possibilità di convocare l'assemblea di bilancio oltre il centovesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, rende opportuno precisare la permanenza dell'obbligo di rispettare i termini previsti dal legislatore per il deposito della relazione finanziaria annuale e dei documenti ad essa correlati.

Si propone quindi di inserire una previsione statutaria di richiamo al rispetto del dettato normativo di cui all'articolo previsto a tale riguardo dall'articolo 154-ter, comma 1 del TUF.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte. Al fine di facilitarne l'individuazione, si è proceduto a evidenziare nel testo la porzione di articolo soppressa.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| <p>Art. 25°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.</p> | <p>Art. 25°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF.</p> |

- **Articolo 31°)**

Le Procedure in materia di operazioni con parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010 prevedono l'esclusione dal loro ambito applicativo, a determinate condizioni, delle operazioni urgenti.

Tale esclusione potrà avere effetto solo se espressamente consentito dallo Statuto sociale.

Si propone quindi di inserire una previsione statutaria che consenta l'esclusione delle operazioni urgenti dall'ambito delle Procedure in materia di operazioni con parti correlate della Società, al ricorrere delle condizioni normativamente stabilite.

Questa modifica non comporta per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Viene di seguito riportato il nuovo articolo 31°) dello Statuto sociale.

| NUOVO TESTO PROPOSTO |
|---|
| <p>Art. 31°) - Operazioni con Parti Correlate</p> <p>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.</p> <p>Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, qualora queste non siano di competenza assembleare o non debbano essere da questa autorizzate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> |

Si propone infine di rinumerare gli articoli 31°) e 32°) in 32°) e 33°) in seguito alla introduzione del nuovo articolo 31°).

Una copia del nuovo Statuto sociale risultante dal recepimento delle proposte di modifica sopra illustrate viene allegata alla presente Relazione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SAES GETTERS S.p.A.,

preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

DELIBERA


- a) *di modificare gli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25, dello Statuto sociale nell'esatto tenore letterale riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata "Nuovo testo proposto", rimanendo invariato quanto non ivi riportato, e di introdurre un nuovo articolo 31, anch'esso nell'esatto tenore letterale di quello riportato nella relazione*

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

- b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

Lainate, 14 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente

we support your **innovation**

saes
getters